

Anche le spese per l'iscrizione e la frequenza degli istituti paritari di ciclo inferiore potranno essere agevolati fiscalmente.

Via libera alla detraibilità delle **spese di iscrizione** e frequenza di livelli di istruzione inferiore come asili, scuole elementari e medie. Lo prevede la legge **107/2015** sulla **buona scuola** con la quale il legislatore ha modificato l'articolo 15 comma 1, lettera e) del Tuir aggiungendo una nuova lettera, la e bis). L'obiettivo della modifica è di estendere la detrazione, prevista prima solo per le spese di frequenza a corsi di istruzione secondaria (gli istituti superiori), anche ai cicli di istruzione inferiori.

Con la novella, pertanto, anche le spese per la frequenza di corsi di istruzione d'infanzia, del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (elementari) e le scuole secondarie di primo grado (le medie) che di secondo grado potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi **nella misura del 19%**. A beneficiare della novità saranno in particolare gli istituti privati, quelli cioè per la cui frequenza si paga una retta annuale. Il cui costo potrà essere portato, almeno in parzialmente, in detrazione.

Attenzione però. Il nuovo regolamento fiscale introduce comunque un **teito massimo** di spesa detraibile pari a **400 euro annui** per alunno/studente, sui quali verrà appunto applicata la **detrazione del 19%**, con un risparmio, quindi, sull'imposta lorda che nel migliore dei casi ammonterà a **76 euro** (cioè il 19% di 400). Naturalmente la detrazione, che si applica a partire dall'anno d'imposta 2015, spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei **familiari fiscalmente a carico**. Si ricorda che restano comunque indetraibili le spese sostenute per l'**acquisto di testi scolastici**, strumenti musicali, materiale di cancelleria (Risoluzione Ministeriale m. 8/803 del 17/06/1980).

Resta invece confermata la detrazione del 19%, senza il tetto di **400 euro**, per le spese di frequenza di corsi di **istruzione universitaria**. La detrazione, com'è noto, è attivabile anche su corsi erogati da università private con il vincolo però di non poter superare la misura stabilita per le tasse e contributi delle università statali. Con la particolarità che l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo non dà diritto ad alcuna detrazione. Il confronto deve essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità d'indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città ove hanno sede le università private, ovvero in una città della stessa regione (in questo senso, circolare 23 maggio 1987, n. 11/8/772).

Leggi Tutto: <http://www.pensionioqgi.it/notizie/fisco/spese-d-istruzione-detrazione-con-tetto-per-i-cicli-inferiori-di-istruzione-897897987#ixzz3mZRn5jEW>